

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2013-86 del 11/12/2013
Oggetto	Direzione Amministrativa. Modifica del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/ER).
Proposta	n. PDEL-2013-90 del 29/11/2013
Struttura proponente	Direzione Amministrativa
Dirigente proponente	Razzaboni Massimiliana
Responsabile del procedimento	Bortolotti Elena

Questo giorno 11 (undici) dicembre 2013 (duemilatredici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Modifiche al Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/ER).

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi”;
- l’art. 32 del Regolamento generale di Arpa, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 124/2010, in base al quale “Mediante appositi regolamenti emanati dal Direttore Generale ispirandosi alle logiche del decentramento amministrativo sancite dal precedente art. 5, sono disciplinate le materie relative agli approvvigionamenti, all’acquisto di beni e servizi in economia ed alla gestione delle casse economali, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 9/2000”;
- il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, come modificato con D.D.G. n. 83 del 21/12/2012;

VISTI:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98;
- i comunicati del presidente dell’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici del 22/10/2013 e del 30/10/2013;

CONSIDERATO:

- che l’art. 1, comma 32 della L. 190/12 e l’art. 37 del D. Lgs. 33/2013, dettano nuove disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni riguardanti i contratti di forniture e servizi;
- che l’art. 31 del D.L. 69/2013 incide in maniera significativa sulla disciplina del DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva) applicabile alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- che l’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici con le disposizioni soprarichiamate ha dettato nuove regole in materia di obblighi di trasmissione dei dati all’Autorità medesima e in materia di controlli dei requisiti di partecipazione dei fornitori alle gare;

RITENUTO:

- di aggiornare il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/ER) alle richiamate disposizioni e quindi di procedere ad una revisione del Regolamento medesimo, nel testo allegato al presente atto sub A);
- di disporre che il Regolamento entrerà in vigore ad esecutività del presente atto;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Tecnico Dott. Franco Zinoni;
- che Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 32/1993, è la Dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi;

DELIBERA

1. di approvare la nuova versione del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/ER), nel testo allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che il Regolamento di cui al punto 1. entrerà in vigore ad intervenuta esecutività del presente atto.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)




arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 1 di 21

REGOLAMENTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

INDICE

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Casi di ricorso al sistema delle spese in economia
- Art. 3 Programmazione
- Art. 4 Responsabili del procedimento
- Art. 5 Modalità di esecuzione delle spese in economia
- Art. 6 Pubblicità e monitoraggio
- Art. 7 Requisiti di partecipazione
- Art. 8 Invito
- Art. 9 Contratto e garanzie
- Art. 10 Verifica della prestazione e pagamenti
- Art. 11 Rinvio

APPENDICE NORMATIVA

Natura modifica: Artt. 5, 6, 7 – Appendice Normativa		In vigore dal: <i>11.12.2013</i>
Redazione Dir Amm / M. Razzaboni 	Verifica RDQ / R. Raffaelli 	Approvazione DirGen / S. Tibaldi 

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 2 di 21

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'affidamento delle forniture di beni e servizi occorrenti all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (di seguito Arpa) che possono essere eseguite in economia, in conformità al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici) ed alla l.r. Emilia-Romagna 21 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi)⁽¹⁾.

La procedura di acquisto in economia è ammessa quando ragioni di economicità, efficacia e tempestività rendano sproorzionato o comunque inadeguato il ricorso ad altre procedure, nei casi individuati nel successivo art. 2.

I soggetti competenti nell'ambito dell'ordinamento dell'Agenzia procedono alle acquisizioni in economia perseguendo obiettivi di efficienza della spesa, di contenimento dei consumi energetici e di rispetto dell'ambiente, mediante il ricorso ad acquisti che privilegino il basso impatto ambientale.

Arpa assicura che le procedure in economia avvengano nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e concorrenza tra gli operatori economici.

ART. 2 – CASI DI RICORSO AL SISTEMA DELLE SPESE IN ECONOMIA

Possono essere acquisiti in economia le forniture ed i servizi il cui importo stimato, in relazione al singolo contratto ed al netto di imposte ed oneri fiscali, sia inferiore alla soglia comunitaria, per le tipologie di seguito indicate:

- 1) Reagenti, vetreria e materiali di laboratorio;
- 2) cancelleria, stampati, supporti informatici ed altri materiali di consumo;
- 3) materiale igienico-sanitario, articoli ed accessori di pulizia; prodotti farmaceutici;
- 4) servizi e prodotti postali;
- 5) materiali e servizi per il funzionamento della rete di trasmissione dati e fonia;
- 6) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici, ad agenzie di informazione e a banche dati;
- 7) componenti hardware e software, e servizi informatici;
- 8) trasporti e titoli di viaggio;
- 9) noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
- 10) riparazioni e manutenzione di veicoli ed acquisti necessari per il loro funzionamento;
- 11) divulgazione e pubblicazione di bandi, avvisi e trasmissione delle informazioni;

(1) Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in S.O. n. 107 Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in S.O. Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010
Legge regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2007, n. 28, in BURER 21 dicembre 2007, n. 189

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 3 di 21

- 12) servizi di traduzione, deregistrazione, dattilografia, correzione di bozze, esecuzione di disegni e fotografie, servizi grafici;
- 13) servizi di stampa, rilegatura, tipografia, cartografia, digitalizzazione di documenti, litografia;
- 14) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
- 15) fornitura di acqua, gas ed energia elettrica;
- 16) locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, e noleggio di beni mobili e strumenti per il soddisfacimento di esigenze temporanee e di breve durata o per l'espletamento di concorsi o per l'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche sui temi di specifico interesse della Agenzia;
- 17) servizi bancari, previdenziali, assicurativi, di recupero crediti, legali, fiscali e notarili;
- 18) servizi di prelievo campioni e per analisi esterne;
- 19) spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre e cerimonie nonché per la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di specifico interesse dell'Agenzia;
- 20) acquisti di targhe, diplomi ed altri oggetti per manifestazioni e convegni;
- 21) spese di rappresentanza per relazioni pubbliche e casuali;
- 22) spese per l'ospitalità di relatori o personalità partecipanti ad iniziative culturali e scientifiche organizzate da o con la collaborazione di Arpa;
- 23) spese per l'adesione ad enti o organismi di interesse di Arpa;
- 24) spese relative ad accreditamenti e visite ispettive di enti certificatori di sistemi di qualità;
- 25) servizi di pulizia, illuminazione, raffrescamento e riscaldamento, spese condominiali, dei locali adibiti a sede degli uffici o dei laboratori;
- 26) servizi di lavaggio vetreria, lavanderia e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle strutture;
- 27) servizi di vigilanza e portierato;
- 28) acquisto, installazione manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature scientifiche o d'ufficio, servizi per i centri di elaborazione dati e per gli impianti di meccanizzazione e di automazione;
- 29) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per ufficio;
- 30) spese per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale, interventi per l'igiene e la salubrità dei locali in uso agli uffici, loro custodia, materiali e dispositivi occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;
- 31) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonché per la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie nel territorio italiano o all'estero, acquisto e/o

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 4 di 21

stampa di materiale per lo svolgimento di attività di formazione per il personale in servizio;

- 32) spese per la provvista di combustibili, carburanti, lubrificanti e di ogni altro genere di materiali di consumo;
- 33) rilievi planoaltimetrici, aerofotogrammetrici, topografici e immagini da satellite;
- 34) indagini geognostiche, geologiche, strutturali, batimetriche;
- 35) studi idraulici, idrologici;
- 36) misure di portata e di trasporto solido;
- 37) servizi e forniture occorrenti al funzionamento delle strutture o per la realizzazione di progetti dell’Agenzia, di importo non superiore a 40.000 euro.

Nessuna prestazione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo ovvero per l’igiene e salute pubblica.

E’ inoltre consentito il ricorso all’acquisizione in economia, senza limiti di somma, dei beni e servizi forniti direttamente dallo Stato, ovvero di beni e servizi soggetti al regime dei prezzi amministrati per i quali sia esclusa la possibilità di ottenere miglioramenti sulle condizioni di offerta.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE

Nell’ambito della programmazione annuale delle acquisizioni di beni e servizi, approvata con delibera del Direttore generale dell’Agenzia, sono individuate per ciascun Nodo operativo di Arpa e per la struttura centrale le procedure in economia da espletare nel corso dell’esercizio.

Rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l’acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza, risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione, nei limiti del budget annuale di esercizio.

ART. 4 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Sono autorizzati ad affidare beni e servizi in economia, in relazione all’assetto organizzativo dell’Agenzia, i dirigenti titolari del potere decisionale e di spesa secondo

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 5 di 21

quanto stabilito dal regolamento Arpa per il decentramento amministrativo⁽²⁾ e precisamente:

- presso i Nodi operativi:
 - i Direttori delle Sezioni provinciali e i Direttori delle Strutture tematiche;
- presso la struttura centrale:
 - i Direttori dei Nodi integratori e i Responsabili di Area della Direzione amministrativa e della Direzione tecnica.

I dirigenti sopraindividuati mantengono su di sé od attribuiscono ad altri soggetti appartenenti alla struttura diretta le funzioni ed i compiti di responsabile del procedimento di cui agli artt. 272 e 273 del d.P.R. 207/2010⁽³⁾, ove applicabili.

I Responsabili del procedimento come sopra individuati sono competenti, per ogni intervento da eseguirsi in economia, per l'istruttoria, la scelta, l'esecuzione, le verifiche di conformità e di collaudo.

I responsabili del procedimento svolgono i propri compiti con il supporto degli staff amministrativi nei Nodi operativi e dell'Area Acquisizione beni e servizi nella struttura centrale.

Nei casi previsti dall'art. 26 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81⁽⁴⁾, in relazione agli obblighi di redazione del DUVRI, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 4 punto 3 del Regolamento in materia di approvvigionamento⁽⁵⁾.

E' ammessa la facoltà di delega di una o più fasi sub-procedimentali.

Nella struttura centrale, per le acquisizioni in economia da espletarsi previo confronto concorrenziale con più operatori economici, sono demandati al Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi l'invio della richiesta di preventivo o della lettera d'invito, il controllo sul possesso dei requisiti e la firma del contratto.

ART. 5 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Le acquisizioni in economia di beni e servizi sono effettuate in Arpa mediante procedura negoziata tramite affidamento a terzi (cottimo fiduciario).

Per le categorie merceologiche di beni e servizi disponibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, gestito da Consip s.p.a., ovvero sul mercato elettronico realizzato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, Arpa è tenuta a far ricorso a tali strumenti per gli acquisti in economia⁽⁶⁾.

⁽²⁾ Regolamento per il decentramento amministrativo R50101/ER

⁽³⁾ Articoli 272 e 273 del d.P.R. 207/2010 in § 1 dell'Appendice Normativa

⁽⁴⁾ Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123", Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in § 2 dell'Appendice Normativa

⁽⁵⁾ Regolamento in materia di approvvigionamento R0601/ER

⁽⁶⁾ **Art. 7, comma 2, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni nella l. 6 luglio 2012, n. 94, in § 2-bis Appendice Normativa**

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 6 di 21

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento di servizi in economia di valore pari o superiore a 20.000 euro, i dirigenti competenti secondo il regolamento sul decentramento amministrativo, adottano una determinazione a contrarre (determina di indizione), individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La valutazione delle offerte è effettuata in conformità all'art. 11 della l.r. Emilia-Romagna n. 28/2007⁽⁷⁾.

L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previo invio di richiesta di preventivo o lettera d'invito ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato.

Per servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto. In questi casi il dirigente competente adotta un unico atto (determina di affidamento diretto), con il quale motiva la scelta effettuata, e **approva le condizioni contrattuali negoziate**.

Espletata la fase di scelta del contraente, i dirigenti di cui al comma 3 con apposita determinazione (determina di aggiudicazione) approvano l'affidamento della fornitura all'operatore economico selezionato.

Per esigenze di speditezza del procedimento per acquisti di modesto importo, si prescinde dall'adozione di determinazione per gli affidamenti di valore sino a 1.000 euro (IVA inclusa).

Per gli affidamenti di valore compreso nei limiti di cui al paragrafo precedente, i responsabili del procedimento della struttura centrale, si avvalgono per l'invio degli ordini dell'Area Acquisizione Beni e Servizi, fatta eccezione per la Direzione tecnica e le proprie Aree di coordinamento, che vi provvedono direttamente.

ART. 6 – PUBBLICITA' E ULTERIORI ADEMPIMENTI

Al fine della pubblicità delle negoziazioni, per gli acquisti in economia di importo pari o superiore a 40.000 euro, il responsabile del procedimento dispone la pubblicazione sul profilo di committente dell'Agenzia (sito web) di specifico avviso dell'intenzione di procedere all'affidamento di determinati beni e servizi, indicando i criteri di selezione del fornitore e delle offerte (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa).

⁽⁷⁾ Art. 11 – Valutazione delle offerte, legge regionale Emilia-Romagna n. 28 del 27 dicembre 2007, in § 3 dell'Appendice Normativa

Natura modifica: Artt. 5, 6, 7 – Appendice Normativa		In vigore dal:
Redazione	Verifica	Approvazione
Dir Amm / M. Razzaboni	RDQ / R. Raffaelli	DirGen / S. Tibaldi

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 7 di 21

Gli esiti degli affidamenti effettuati, anche tramite il mercato elettronico, di valore pari o superiore a 40.000 euro sono soggetti ad avviso di post-informazione sul sito web dell'Agenzia.

Si applicano agli affidamenti in economia:

- gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ⁽⁸⁾;
- gli obblighi di contribuzione all'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, nella misura annualmente stabilita con deliberazione dell'Autorità medesima ⁽⁹⁾;
- gli obblighi di trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro al Sistema Informativo per la Trasparenza degli Appalti Regionali (SITAR) dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici, con le modalità stabilite periodicamente dall'Osservatorio medesimo ⁽¹⁰⁾.
- **gli obblighi di trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della l. 190/2012 e dell'art. 37 del d. lgs. 33/2013** ^(10 bis).

Per i contratti di importo **pari o** superiore a **40.000** euro, i Responsabili del procedimento comunicano al SITAR i dati relativi alla fase di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione medesima ⁽¹¹⁾.

Per i medesimi contratti di importo **pari o** superiore a **40.000** euro, i Responsabili del procedimento comunicano altresì al SITAR entro 60 giorni dalla data di compimento di ciascun evento, i dati relativi alle seguenti fasi:

- fase iniziale di esecuzione del contratto
- fase di conclusione del contratto
- fase di collaudo.

Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro è necessaria la sola acquisizione dello SMARTCIG ^(11 bis).

ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alle procedure di affidamento gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

(8) Legge 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 217 del 17.12.2010 (pubblicata sulla G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010), in § 4 dell'Appendice Normativa

(9) All'emanazione del presente regolamento, le contribuzioni in vigore dall'1.1.2012 sono fissate nella Deliberazione dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici del 21 dicembre 2011, in Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30, in § 5 dell'Appendice Normativa

(10) **Si veda l'"Avviso della Sezione regionale contratti pubblici del 28.10.13 - Trasmissione dati contratti pubblici – Allineamento a 40.000 della soglia minima per le comunicazioni ex art. 7 c. 8 d. lgs. 163/2006" reperibile sul sito web dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, all'indirizzo: <http://www.osservatoriocontrattipubblici-rer.it/avvisi-osservatorio>.**

(10 bis) Art. 1, comma 32, della l. 6 novembre 2012, n. 190 in Appendice Normativa in § 6

(11) La soglia degli appalti oggetto di rilevazione da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici è stata modificata da 150.000 a 40.000 euro con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 20.4.13, rettificato con comunicato del 22.10.2013.

(11 bis) Per l'istituto dello SMARTCIG si rinvia al Comunicato del Presidente dell'AVCP del 2.05.2011 e del 15.07.2011 (quest'ultimo per estratto in in Appendice Normativa § 7).

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 8 di 21

prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Tale possesso viene attestato dalle imprese in fase di selezione mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà secondo la normativa vigente, e verificato dall'amministrazione nei confronti del fornitore prescelto dopo l'aggiudicazione.

Per le acquisizioni di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro, in sede di programmazione annuale dell'attività contrattuale potrà essere previsto che la verifica dei requisiti dichiarati dai soggetti affidatari abbia luogo a campione su un numero di affidamenti preventivamente stabilito.

L'accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati o la mancata prova del possesso dei requisiti comporta l'annullamento degli atti eventualmente già adottati in favore di chi abbia reso le dichiarazioni e la possibilità di procedere nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria.

Sussiste per gli acquisti in economia da parte del Responsabile del procedimento l'obbligo di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dei fornitori, nelle fasi previste dall'art. 6 del d.P.R. 207/2010⁽¹²⁾. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, in sostituzione del DURC è possibile acquisire dal fornitore una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. 445/2000⁽¹³⁾ attestante la propria regolarità contributiva^(13-bis).

Per le semplificazioni in materia di DURC si rinvia all'art. 31 del d.l. 21.06.2013, n. 69, convertito dalla l. 9.08.2013, n. 98^(13-ter)

A partire dall'1.01.2014, la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare di importo superiore a 40.000 euro dovrà essere svolta unicamente attraverso il sistema AVCPASS messo a disposizione dall'AVCP^(13-quater).

ART. 8 - INVITO

Le richieste di preventivo o le lettere d'invito ai fornitori devono riportare:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche, l'importo massimo previsto (Iva esclusa) e gli oneri per la sicurezza;
- le eventuali garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo di validità delle offerte stesse;
- i termini per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, che può essere il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- gli eventuali elementi di valutazione e la loro ponderazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

(12) Si veda § 8 dell'Appendice Normativa

(13) Si veda § 9 dell'Appendice Normativa

(13-bis) Art. 4, comma 14-bis, del d.l. 13.05.2011, n. 70, convertito nella l. 12.07.2011, n. 106, in § 10 dell'Appendice Normativa

(13-ter) **In § 12 dell'Appendice Normativa**

(13-quater) **Si veda il Comunicato del Presidente dell'AVCP del 30.10.2013.**

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 9 di 21

- la misura delle eventuali penali;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di fatturazione e pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Il termine di ricezione delle offerte non deve essere inferiore a 20 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nei casi di richiesta di offerta per affidamenti di valore inferiore ai 40.000 euro, come nel caso di acquisizione tramite i mercati elettronici di cui all'art. 5, viene fissato un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, di norma non inferiore a 10 giorni.

Nelle procedure di scelta del contraente di valore pari o superiore a 40.000 euro previo confronto concorrenziale fra almeno cinque operatori economici deve essere garantita la segretezza delle offerte. Le fasi di apertura delle buste (amministrativa, tecnica ed economica) devono avvenire in seduta pubblica.

Per le procedure di scelta del contraente, qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia il prezzo più basso, l'individuazione della migliore offerta è demandata di norma al responsabile del procedimento, salvo che il Dirigente competente all'approvazione dell'atto di affidamento, considerata la particolarità della fornitura, ritenga di nominare apposita Commissione di gara. Si procede alla nomina della Commissione ogni qualvolta il criterio di aggiudicazione prescelto sia l'offerta economicamente più vantaggiosa. Si applicano alle Commissioni di gara le disposizioni di cui all'art. 11, commi da 3 a 6 della l.r. 28/2007 cit.⁽¹⁴⁾

Delle operazioni effettuate dal Responsabile del procedimento o da suo delegato o dalla Commissione in relazione alla valutazione delle offerte viene redatto specifico verbale, da conservare agli atti.

Per le procedure di RDO (Richieste di Offerta) espletate sul mercato elettronico della p.a., il sistema predispose automaticamente il riepilogo delle offerte, a comprova delle proposte ricevute e delle operazioni effettuate.

ART. 9 – CONTRATTO E GARANZIE

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato con modalità elettronica attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere firmate digitalmente con cui si dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi; la lettera d'ordine riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.⁽¹⁵⁾

Per i contratti di valore superiore a 40.000 euro, i fornitori sono tenuti a presentare una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 10 di 21

I contratti stipulati a seguito di procedimento di acquisizione in economia non sono soggetti a proroga o rinnovo, fatto salvo il caso di cui alla lettera c) del precedente art. 2, III comma.

Nei casi previsti dall'art. 26 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il contratto deve riportare in allegato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, nonché i costi relativi alla sicurezza del lavoro, a pena di nullità. In relazione agli obblighi di redazione del DUVRI, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 4 punto 3 e all'art. 9 punto 8 del Regolamento in materia di approvvigionamento ⁽¹⁶⁾.

ART. 10 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTI

L'accettazione, totale o parziale, delle forniture o dei servizi è disposta previa verifica di conformità della prestazione eseguita alle prescrizioni tecniche e contrattuali.

L'attestazione di regolare esecuzione della prestazione è effettuata dal responsabile del procedimento o dal responsabile dell'esecuzione individuato nella determinazione di aggiudicazione o di affidamento. Tale verifica per le acquisizioni di beni e servizi fino all'importo di 40.000 euro potrà essere effettuata mediante firma cartacea o digitale apposta direttamente sulla fattura. Per importi superiori dovrà risultare da apposito verbale riportante i dati previsti all'art. 325 del D.P.R. 207/2010 ⁽¹⁷⁾.

I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, a decorrere dalla data di accertamento da parte del responsabile del procedimento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Le fatture, note o altri documenti fiscali, corredati delle necessarie attestazioni e autorizzazioni come sopra indicato, sono trasmesse tempestivamente per il pagamento all'Area Bilancio e Controllo economico della sede centrale, per l'emissione dei relativi mandati di pagamento a valere sul Conto di Tesoreria.

ART. 11 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le norme applicabili agli acquisti di beni e servizi in economia previste dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dalla l.r. Emilia-Romagna 21 dicembre 2007 n. 28.

(14) Si veda NOTA 7

(15) Si veda l'art. 6, comma 3, del d.l. 18.10.2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese", in Appendice Normativa, § 10-bis

(16) Si veda NOTA 5

(17) Si veda § 11 dell'Appendice Normativa

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 11 di 21

APPENDICE NORMATIVA

§ 1. D.P.R. 5-10-2010 n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.

Art. 272 *Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture*

1. *Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione ovvero eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 271, ove presente.*

2. *Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché l'acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.*

3. *Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine alla singola acquisizione, il responsabile del procedimento formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni:*

a) *nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione di cui all'articolo 271;*

b) *nella fase di procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto;*

c) *nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;*

d) *nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.*

4. *Il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell'amministrazione aggiudicatrice.*

5. *Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante.*

6. *Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 10, comma 9, del codice garantiscono lo svolgimento dei compiti di loro competenza previsti per il responsabile del procedimento, di cui al codice ed al presente regolamento, nominando uno o più soggetti anche in relazione alle varie fasi procedurali.*

Art. 273 *Funzioni e compiti del responsabile del procedimento*

1. *Il responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, in base all'articolo 10, comma 2, del codice:*

a) *predispone ovvero coordina la progettazione di cui all'articolo 279, comma 1, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;*

b) *formula proposta all'amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell'intervento;*

c) *coordina ovvero cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;*

d) *coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del codice, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;*

e) *compie le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l'amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell'efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza;*

f) *effettua le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi;*

g) *svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione*

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 12 di 21

delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

h) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

i) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

l) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti.

2. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice. Nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del codice, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per l'affidamento dei servizi. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare alla procedura di affidamento degli appalti nonché a subappalti con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

§ 2. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 26. *Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 13 di 21

modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

§ 2 bis. D.L. 7-5-2012 N. 52

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2012, n. 106.

Art. 7 *Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto (articolo così sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94.*

2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Ferme restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 14 di 21

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328».

§ 3. LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28 -ER-2007-28#
DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
Bollettino Ufficiale n. 189 del 21 dicembre 2007

Art. 11 - Valutazione delle offerte

1. Qualora l'aggiudicazione abbia luogo con il criterio del prezzo più basso, la gara è presieduta dal dirigente competente o da un suo delegato, e si svolge alla presenza di due testimoni nonché dell'ufficiale rogante nei casi in cui sia prevista la stipulazione in forma pubblica amministrativa.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le amministrazioni aggiudicatrici nominano una commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

3. La commissione giudicatrice è presieduta di norma da un dirigente e, in caso di mancanza in organico o qualora ciò sia richiesto da motivate ragioni organizzative, da un funzionario incaricato di funzioni apicali. Il ricorso ad esperti esterni è consentito nei casi di cui all'articolo 84, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 anche fra appartenenti a categorie diverse da quelle ivi indicate, purché l'esperienza sia garantita sulla base di criteri previamente individuati dall'amministrazione aggiudicatrice.

4. L'atto di nomina della commissione giudicatrice precisa se ad essa siano affidati anche gli adempimenti amministrativi relativi all'ammissibilità delle offerte.

5. La commissione giudicatrice valuta, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche e procede all'attribuzione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara rende noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, dà lettura delle offerte economiche ed applica i criteri automatici di attribuzione dei punteggi relativi all'elemento prezzo.

6. Il soggetto che presiede la gara o la commissione giudicatrice ove ciò sia previsto dall'atto di nomina di cui al comma 4:

a) dispone le eventuali verifiche sulle offerte che appaiano anormalmente basse, anche avvalendosi delle strutture organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice ovvero di apposita commissione tecnica ai sensi dell'articolo 88,

comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) redige la graduatoria delle offerte e dichiara l'aggiudicazione provvisoria.

7. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nei casi e con le modalità di cui all'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

§ 4. Legge 13/8/2010 n. 136 (G.U. 23/8/2010 n. 196
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia

Art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. (1)

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 15 di 21

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 (2)

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti. (1)

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (1)

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. (2)

6. [] (3)

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.(2)

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. (2)

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

- (1) Comma modificato dall'art.7, DL 12/11/2010, n. 187, convertito, con modificazioni dalla L. 17/12/2010, n. 217.
(2) Comma sostituito dall'art. 7, DL 12/11/2010, n. 187, convertito, con modificazioni dalla L. 17/12/2010, n. 217.
(3) Comma abrogato dall'art. 7, DL 12/11/2010, n. 187, convertito, con modificazioni dalla L. 17/12/2010, n. 217.
(4) Comma aggiunto dall'art.7, DL 12/11/2010, n. 187, convertito, con modificazioni dalla L. 17/12/2010, n. 217.

§ 5. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Del. 21 dicembre 2011
Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2012.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2012, n. 30.

Art. 2 Entità della contribuzione

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 16 di 21

1. I soggetti di cui all'[articolo 1](#), lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità, con le modalità e i termini di cui all'[articolo 3](#) del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a euro 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000	euro 30,00	Esente
Uguale o maggiore a euro 150.000 e inferiore a euro 300.000	euro 225,00	euro 20,00
Uguale o maggiore a euro 300.000 e inferiore a euro 500.000		euro 35,00
Uguale o maggiore a euro 500.000 e inferiore a euro 800.000	euro 375,00	euro 70,00
Uguale o maggiore a euro 800.000 e inferiore a euro 1.000.000		euro 80,00
Uguale o maggiore a euro 1.000.000,00 e inferiore a euro 5.000.000	euro 600,00	euro 140,00
Uguale o maggiore a euro 5.000.000 e inferiore a euro 20.000.000	euro 800,00	euro 200,00
Uguale o maggiore a euro 20.000.000		euro 500,00

§ 6. **L. 6-11-2012 n. 190**

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Publicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265.

Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio ⁽³⁾ di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile ⁽³⁾ di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'[articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#).

§ 7. Comunicato del Presidente dell'Autorità di Vigilanza del 15.07.11, in G.U. n.171 del 25.07.11 - Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali - Uniformazione delle soglie minime di importo

VISTO

- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il comunicato dell'Autorità in data 4 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2008, con il quale sono state rese note le modalità per l'invio all'Osservatorio delle informazioni relative ai contratti pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro;

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 17 di 21

- *il comunicato dell'Autorità in data 14 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2010, con il quale veniva esteso l'obbligo di invio dei dati in modalità informatica, tra gli altri, anche agli appalti di importo inferiore a 150.000 euro per lavori, servizi e forniture;*
- *il comunicato dell'Autorità in data 2 maggio 2011, relativo alla Semplificazione delle modalità di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi*
- *la legge n.106 del 12 luglio 2011 di conversione del dl n. 70 del 13 maggio 2011, pubblicata in GU n. 160 del 12 luglio 2011;*

CONSIDERATO

Che la legge 106/2011 rimodula la soglia minima per l'affidamento diretto in economia per gli appalti di servizi e forniture, uniformandola a quella dei lavori, già pari a 40.000 euro,

COMUNICA

- *Che, a far data dalla pubblicazione in GU della citata legge di conversione, la soglia minima di importo per l'invio dei dati viene ricondotta, per i settori ordinari e speciali, al valore di 40.000 euro anche per gli appalti di servizi e forniture, così come già in precedenza stabilita in relazione agli appalti di lavori.*
- *Che le modalità di acquisizione dello smart CIG e del relativo carnet per microcontrattualistica e contratti esclusi, sono adeguate alla rimodulazione in parola delle soglie.*

§ 8. D.P.R. 5-10-2010 n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.

Art. 6 Documento unico di regolarità contributiva

Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro il medesimo termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarità contributiva ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalità, l'esecutore trasmette il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3 e 4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 18 di 21

8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8

§ 9. D.P.R. 28-12-2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Art. 46 (R) *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

[...omissis...]

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

[...omissis...]

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa⁽¹³¹⁾;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231⁽¹³²⁾;

[...omissis...]

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (R)⁽¹³³⁾
⁽¹³⁴⁾.

§ 10. Estratto Art. 4, comma 14-bis, D. L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106 concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 luglio 2011, n. 160.

[...omissis]

14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell' articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000

§ 10-bis D.L. 18-10-2012 n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.

Art. 6 *Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili*

[...omissis]

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 19 di 21

3. All'*articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.».

§ 11. D.P.R. 5-10-2010 n. 207
 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
 Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.

Art. 325 *Attestazione di regolare esecuzione*

[...omissis]

2. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

[...omissis]

§ 12. **D.L. 21-6-2013 n. 69**
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n. 144, S.O.

Art. 31 Semplificazioni in materia di DURC

[...omissis]

2. Al codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 38, comma 3*, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;

b) all'*articolo 118, comma 6*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera b)*, del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera b)*, del *decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010* trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera b)*, del *decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010* direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera b)*, del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 20 di 21

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'*articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'*articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006*;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010* acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'*articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'*articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12*, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'*articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.

8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. ⁽⁹⁶⁾

8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

arpa EMILIA ROMAGNA	REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	R0602/ER
		Revisione 11 del 20/11/13 Pag. 21 di 21

8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni. ⁽⁹⁶⁾

8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

8-septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli.